

COMMISSIONE III

DIRITTO - PROCEDURA E ORDINAMENTO GIUDIZIARIO
AFFARI DI GIUSTIZIA

CVII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 12 NOVEMBRE 1952

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FUMAGALLI

INDICE

	PAG.
Disegni di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
Conferimento di posti di notaio. (<i>Approvato dalla II Commissione permanente del Senato</i>). (2951)	859
PRESIDENTE	859, 860, 861, 862, 863
CASERTA, <i>Relatore</i>	859, 861
LEONE GIOVANNI	860, 862
ARTALE	861
CONCETTI	861, 862
ZOLI, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>	861, 862
CERABONA	861
MUSSINI	862, 863
CAPALAZZA	862
PALAZZOLO	863
AMADEI	863
Determinazione dei contributi statali alle spese di taluni comuni per il servizio dei locali e dei mobili degli uffici giudiziari istituiti posteriormente all'entrata in vigore della legge 24 aprile 1941, n. 392. (<i>Approvato dalla II Commissione permanente del Senato</i>). (2952)	864
PRESIDENTE	864, 865
COLITTO, <i>Relatore</i>	864
AMATUCCI	865
ZOLI, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>	865
Votazioni segrete:	
PRESIDENTE	863, 867

La seduta comincia alle 9,30.

CONCETTI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione del disegno di legge: Conferimento di posti di notaio. (Approvato dalla II Commissione permanente del Senato). (2951).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conferimento di posti di notaio.

Il disegno di legge è già stato approvato dalla II Commissione permanente del Senato.

L'onorevole Caserta, relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

CASERTA, *Relatore*. Onorevoli colleghi, questa legge, per la quale vi è stato un allarme ingiustificato, ha un evidentissimo motivo ispiratore, che è il seguente: Nell'ultimo concorso erano stati banditi 500 posti di notaio e furono tutti coperti. Rimase tuttavia ancora disponibile un numero rilevantissimo di posti e molte regioni d'Italia — ad esempio la Lucania, sempre negletta e abbandonata — mancano ancora dei notai... e si muore senza testamento!

Per questa ragione, si è sentita la necessità di aumentare i posti assegnandone altri ai 105 candidati riusciti, dopo selezione seve-

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 NOVEMBRE 1952

rissima, e con punteggio di poco inferiore, idonei al concorso stesso. Si tratta di giovani che hanno subito un vaglio severo e hanno risposto in modo adeguato. Considerata la attuale esigenza nel paese e la situazione particolare di questi giovani preparati, il Ministro ha presentato il disegno di legge in esame che già è stato approvato dal Senato e che credo possa essere tranquillamente approvato dalla nostra Commissione.

Questa premessa a mio avviso potrebbe essere sufficiente. Non mi nascondo però che possano sorgere perplessità. Le obiezioni che ho sentito muovere al provvedimento, sostanzialmente, possono essere ridotte a tre. La prima è di natura, direi, preliminare: si osserva che questo provvedimento potrebbe costituire un pessimo precedente, pessimo soprattutto perché in altra occasione, l'onorevole Leone lo ricorderà bene, presentammo un emendamento di analogo senso per immettere nei ruoli gli idonei ad un concorso per uditori giudiziari. Tale emendamento non ebbe fortuna. In altre circostanze è avvenuto qualcosa di simile. La Camera costantemente si è opposta a che fosse esteso il numero dei posti messi a concorso. L'obiezione, a prima vista, ha il suo peso e lascia una certa perplessità. Però credo si possa agevolmente superare la citata preoccupazione. Infatti, innanzi tutto il concorso di cui ci occupiamo non è un concorso per pubblico impiego, eppertanto ciò porta come prima conseguenza che non c'è aumento di oneri da parte dello Stato, come invece avviene negli altri casi. Ma questa risposta di natura economico-finanziaria potrebbe avere un peso secondario. Fondamentale invece, secondo me, è quest'altra considerazione: appunto perché non si tratta di concorso per pubblico impiego, pur esercendo i notai una pubblica funzione, questi partecipanti al concorso non godono di quella facoltà attribuita al Ministro negli altri concorsi pubblici, dell'aumento del decimo. Ma c'è di più. Per l'articolo 6 della legge del 1932 essi non possono neppure beneficiare del diritto di sostituire gli altri vincitori rinunciatari, quando sia stato bandito un concorso successivo. Ora, nel nostro caso, è stato bandito un altro concorso, attualmente in atto, proprio all'indomani della pubblicazione della graduatoria di quello precedente, sicché nessuno ha potuto beneficiare di una eventuale sostituzione. Tutte queste considerazioni mi fanno ritenere perciò che questa obiezione, di natura preliminare, possa considerarsi superata.

V'è un'altra obiezione di natura pratica: si osserva che con questo allargamento della

graduatoria si verrebbero ad esaurire, o quasi, tutti i posti disponibili, di modo che si porrebbero i futuri concorrenti nella condizione di avere un numero di posti limitatissimo, o addirittura si arriverebbe a non poter bandire altri concorsi per diversi anni. Io ho dei dati, fornitimi dal ministro, da cui si rileva che i posti vacanti fino a pochi mesi fa — dopo coperti i 500 assegnati con l'ultimo concorso — erano 855. Sottraendo da questa cifra i 105 posti di cui tratta l'attuale disegno di legge, più i 400 del concorso in atto, rimangono ancora disponibili 350 posti; e bisogna tener presente che i concorsi notarili dovrebbero essere banditi ogni due anni ma che però, dato il numero enorme dei concorrenti, la complessità degli esami e la diligenza estrema con cui la commissione agisce, facilmente i due anni vengono superati. Il concorso a cui ci riferiamo è stato bandito nel 1949 ed esaurito solo qualche mese fa. Il prossimo si bandirà non prima del 1955 ed è da prevedersi che per quell'epoca i 350 posti saliranno almeno a 500, anche per i casi di rinuncia, di morte, ecc. Ritengo perciò che anche questa obiezione possa ritenersi superata.

C'è una terza obiezione, che è forse la più seria. Si rileva che questa legge, che porta alla nomina dei 105 idonei dell'ultimo concorso, finirebbe con l'essere una legge fatta *ad personam*, perché sono già conosciute nominativamente le 105 persone da nominare.

L'obiezione ha un suo indubbio valore. Ma a mio avviso è superabile perché non si è fatta una disposizione che riguardi qualcuno in particolare, ma una disposizione generale che riguarda tutti gli idonei. Se l'obiezione avesse valore, la si potrebbe rivolgere anche tutte le volte in cui il ministro si serve della facoltà dell'aumento del decimo, perché anche in quei casi si conoscono coloro che saranno nominati.

Non credo quindi che si debbano avere perplessità serie circa il disegno di legge. Qualche collega proponeva, in sede di approvazione di questo disegno di legge, di ribadire il concetto che la Camera con questo caso non ha voluto creare un precedente. Non credo ciò necessario perché, date le motivazioni di questa legge e date le condizioni particolari che ho indicate, il provvedimento non può costituire un precedente ed invito la Commissione ad approvare il disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

LEONE GIOVANNI. Desidero sottolineare un solo punto della relazione dell'onorevole Caserta. L'onorevole Caserta ed io, in rela-

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 NOVEMBRE 1952

zione ad un concorso per uditore giudiziario, proponemmo una norma analoga, ma il nostro tentativo fu sfortunato. Tuttavia riconosco che oggi il problema è completamente diverso e sono senz'altro favorevole al disegno di legge in esame.

ARTALE. Anche io sono favorevole al disegno di legge. I due casi sono completamente diversi, data la motivazione della legge e l'eccezionalità della situazione a cui si riferisce. Abbiamo delle sedi notarili che rimangono costantemente vacanti. Questa è la sola maniera per far sì che anche queste sedi abbiano finalmente il loro notaio.

CONCETTI. In linea di principio non sono favorevole al disegno di legge, pur rendendomi conto delle necessità che lo hanno determinato. Osservo inoltre che quel concorso era stato bandito per un numero fisso di posti, corrispondente al numero dei vincitori. Tutti quei posti sono stati coperti. I 105 concorrenti che seguono i primi 500 nella graduatoria, e che ora verrebbero ammessi con questa legge, non troveranno le corrispondenti sedi. Sarà quindi il ministro che assegnerà altre sedi vacanti a questi 105 nuovi ammessi. Sicché si correrà questo pericolo: che un maceratese che ha vinto il concorso sia stato assegnato in Sicilia, mentre un altro maceratese, che ottiene il posto con questa legge, potrà avere la sede in provincia di Macerata. Il che costituisce un'ingiustizia. Bisognerebbe per lo meno non fare un ruolo autonomo delle sedi da assegnare a questi 105, ma assegnare ad essi quelle sedi che venissero scartate dai vincitori del concorso.

CASERTA, *Relatore*. La preoccupazione dell'onorevole Concetti non ha fondamento. Tutti i concorrenti debbono indicare gradualmente le sedi che scelgono e nel disegno di legge è detto espressamente che rimane fermo quel principio. Quindi nella scelta delle sedi i vincitori hanno la precedenza assoluta. Questi 105 prenderanno le sedi di risulta.

CONCETTI. Mi hanno riferito che quelle sedi che sono state poste a concorso devono essere attribuite ai vincitori.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Sono già state attribuite ai vincitori, che ne hanno anche preso possesso.

CONCETTI. Ma molte sedi vengono scartate, perché sono particolarmente disagiate. Per questi 105 ci dovrebbe essere facoltà di scelta tra quelle sedi nelle quali i vincitori non sono voluti andare.

CERABONA. Penso che sarebbe opportuno assegnare a questi 105 le sedi disagiate dove gli altri non sono voluti andare, in modo da

coprire anche quelle sedi della Lucania che rimangono sempre senza notaio. Con questa raccomandazione sono favorevole al disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Non ho nulla da aggiungere alla chiara relazione dell'onorevole Caserta. Soltanto vorrei rilevare un'altra circostanza che milita a favore della approvazione del disegno di legge. L'iniziativa di questo provvedimento è stata presa dal Ministro su suggerimento della commissione giudicatrice del concorso, la quale ha rilevato che anche i concorrenti idonei che non rientrano nei primi 500 posti, avevano però dimostrato una preparazione tale da rendere opportuna l'adozione di un provvedimento di carattere eccezionale, quale è questo che è stato presentato al Parlamento. Quindi proprio la commissione giudicatrice ha fatto voti perché venisse adottato tale provvedimento.

Rispondo poi agli onorevoli Concetti e Cerabona. Le sedi vengono messe a concorso, per legge, nel numero preciso dei posti da coprire, quindi non vi è nessuna possibilità di scelta. E siccome nella distribuzione delle sedi si tiene conto dei posti vacanti, vengono messe a concorso anche le sedi della Basilicata. Senonché accade che, assegnate le sedi della Basilicata, coloro a cui sono toccate ne prendono possesso e alla prima possibilità domandano il trasferimento.

CERABONA. Ma neanche ne hanno preso possesso.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Non è possibile, perché se non ne prendono possesso entro un dato termine, decadono.

CERABONA. Allora ne prendono possesso simbolicamente, magari tra un treno e l'altro.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Posso assicurare l'onorevole Cerabona che terrò conto in modo particolare della sua raccomandazione.

Non ha poi fondamento la preoccupazione dell'onorevole Concetti, perché le sedi messe a disposizione dei concorrenti sono quelle che vengono chiamate comunemente sedi deserte, cioè sedi per le quali non si trova mai un notaio che voglia andarvi in trasferimento. Non c'è quindi possibilità di scelta tra sedi migliori e sedi peggiori. Ad ogni modo le sedi non le scelgono i concorrenti; le sceglie il ministro, perché il ministro per legge, quando pubblica la graduatoria, deve pubblicare anche un elenco di sedi in numero corrispondente a quello dei posti da coprire. I concorrenti sceglieranno in ordine di gra-

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 NOVEMBRE 1952

duatoria, e se ci sono delle sedi che non sono state chieste da nessuno, il ministro le colloca d'ufficio. Sarebbe poi impossibile attendere il risultato del concorso bandito ora per addivenire alle nomine, perché praticamente frustreremmo lo scopo della legge. Infatti gli esami scritti sono fisati per i giorni 27, 28 e 29, e ci vorrà sempre un anno e mezzo per l'espletamento del concorso. Faremmo quindi una legge per nominare costoro tra un anno e mezzo per l'espletamento del concorso. Faremmo quindi una legge per nominare costoro tra un anno e mezzo: il che sarebbe inutile.

Ritengo inoltre che quelle sedi che sono state indicate come vacanti dall'onorevole Caserta aumenteranno notevolmente, perché avendo io presentato al Senato la nuova tariffa notarile (che non servirà ad impinguare i proventi dei notai, ma a rendere possibili maggiori proventi per la Cassa notarile, così da portare la pensione dei notai dal 1° gennaio prossimo a 60 mila lire mensili) ci sarà un certo numero di richieste di collocamento in pensione da parte di notai e quindi un aumento di sedi disponibili.

CONCETTI. Mi è stato segnalato il caso a cui ho già accennato: i vincitori del concorso entrano ad occupare quelle sedi che erano state poste a concorso. Il numero dei vincitori è in rapporto al numero delle sedi poste a concorso; per cui, o per scelta o per attribuzione da parte del ministro, tutti i vincitori andranno alle sedi in concorso. I 105 idonei dove verranno collocati?

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. In altre sedi della stessa natura.

CONCETTI. L'onorevole Ministro dice che sono tutte sedi disagiate. Può però succedere che tra i concorrenti della provincia di Macerata qualcuno sia andato a finire in Sicilia, mentre il primo idoneo di Macerata tra i 105, probabilmente avrà una sede disagiata quanto si vuole, ma in provincia di Macerata.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Innanzi tutto non sappiamo se vi siano sedi in provincia di Macerata; e poi, questo che lei presenta, è un caso episodico.

CONCETTI. Se passa questa legge, diamo almeno a questi 105, promossi per legge, una sede non più favorita di quelle assegnate ai vincitori del concorso.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Si tratta di sedi che, quando sono state messe a concorso per trasferimento, sono rimaste deserte; quindi sono sedi deserte, non sedi vacanti. Infatti noi distinguiamo tra vacanti e

deserte. Può darsi benissimo che nel caso a cui lei accenna uno dei vincitori, se di Macerata, avrebbe preferito una sede di Macerata; ma evidentemente la sede di Macerata per caso è preferita da un maceratense, perché in genere si tratta di sedi che restano vacanti.

Ad ogni modo quel vincitore può fare al più presto la domanda di trasferimento.

PRESIDENTE. L'onorevole Palazzolo ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Commissione per la giustizia, riaffermata l'inderogabilità del principio, secondo il quale si accede ai pubblici uffici per concorso; ritenuto che di fronte al grande numero di sedi vacanti, che attraverso regolare concorso potrebbero coprirsi soltanto tra parecchi anni è necessario adottare un provvedimento legislativo di carattere eccezionale; delibera di approvare il disegno di legge n. 2951 presentato dal Ministro della giustizia per l'aumento di 105 posti in aggiunto ai vincitori del concorso notarile indetto con decreto del 25 agosto 1949 ».

Secondo me l'ordine del giorno conclude per l'approvazione della legge, quindi dovrebbe essere messo in votazione dopo l'approvazione del passaggio all'esame degli articoli.

MUSSINI. L'ordine del giorno riafferma il carattere di eccezionalità della legge.

CAPALOZZA. In verità non riesco a capire come si possa giustificare un ordine del giorno che dichiara di approvare la legge, dopo che si sia già deciso di passare all'esame degli articoli. Lo ritengo inutile. Ciò non toglie che voterò anche a favore dell'ordine del giorno, perché voterò a favore della legge, per tutte le considerazioni esposte dal relatore e dal ministro. Ci sono anche dei precedenti, che ricordo mal volentieri perché riguardano le leggi fasciste del 1932 e del 1943; ma si potrebbe fare anche richiamo ad altra legge che riguarda materia non identica, ma analoga, quella sui magistrati, che è stata recentemente approvata dalla Camera.

Queste sono le considerazioni, in aggiunta a quelle dei colleghi, per le quali noi voteremo favorevolmente.

LEONE GIOVANNI. Vorrei rilevare, dal punto di vista della prassi parlamentare, che in questo ordine del giorno è detto più sinteticamente quello che ha esposto il relatore e che ha confermato il ministro, ossia la motivazione per la quale approveremo questo disegno di legge. Ma voler trasferire questa motivazione in un ordine del giorno, che ha un carattere solenne, non mi pare che sia conforme alla prassi costituzionale. Il Parlamento può

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 NOVEMBRE 1952

sempre fare quello che vuole, obbedendo alla Costituzione e, caso mai, anche ai vincoli etici. Non possiamo quindi affermare solennemente che un provvedimento non costituisce un precedente. Potrà dirlo il magistrato, e magari anche il Parlamento in sede di attività parlamentare, ma non possiamo dirlo in un ordine del giorno. Non possiamo mai vincolare il Parlamento.

Risulti quindi a verbale che in questo momento la Commissione fa proprie le osservazioni del relatore circa la situazione che giustifica il provvedimento, ma non votiamo l'ordine del giorno; non perché siamo contrari al suo contenuto, ma perché non mi sembra che si possa infrenare, con un ordine del giorno, la futura libertà del legislatore.

PALAZZOLO. Non insisto nel mio ordine del giorno.

PRESIDENTE. Porrò in votazione il passaggio all'esame degli articoli.

AMADEI. Per dichiarazione di voto. Il gruppo del Partito socialista italiano voterà favorevolmente a questo disegno di legge.

MUSSINI. Per dichiarazione di voto. Io ero perplesso e lo sono rimasto di più dopo le dichiarazioni del ministro. Egli ha detto che il disegno di legge è stato fatto su segnalazione della Commissione giudicatrice. Siccome questo potrà verificarsi anche in futuro, tutte le volte che un candidato non è entrato nei posti disponibili a concorso, se ha un punteggio elevato, potrà essere ammesso ugualmente. Secondo me, invece, il bando di concorso delimita il numero dei posti.

Esprimo perciò il mio dissenso per il passaggio agli articoli.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, pongo in votazione il passaggio all'esame degli articoli.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 1:

« In aggiunta ai vincitori del concorso notarile per esame, indetto con decreto del ministro per la grazia e giustizia del 25 agosto 1949, possono essere nominati notai altri candidati, fino al massimo di centocinque, compresi nella graduatoria di detto concorso, indipendentemente dalle sostituzioni disposte a norma dell'articolo 6 del regio decreto 22 dicembre 1932, n. 1728. Ai fini della presente disposizione non si applica il limite di tempo, stabilito per le sostituzioni dal secondo comma del predetto articolo 6.

Sarà osservato per le nomine, e ad ogni altro effetto, l'ordine della graduatoria del concorso.

Le disposizioni di questo articolo non giovano a coloro che abbiano rinunciato alla nomina in sostituzione di vincitori del concorso».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2:

« I posti da assegnare ai notai nominati in virtù delle disposizioni del precedente articolo verranno scelti fra quelli disponibili di cui all'articolo 8, comma primo, del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

L'assegnazione sarà fatta in base alle indicazioni di preferenza rese dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria, osservandosi le altre disposizioni contenute nell'articolo 5 del regio decreto 22 dicembre 1932, n. 1728».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge testé esaminato.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conferimento di posti di notaio » (2951):

Presenti e votanti	33
Maggioranza	17
Voti favorevoli	26
Voti contrari	7

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Amadei, Amatucci, Amicone, Arata, Artale, Belloni, Bernardi, Borioni, Camposarcuno, Caserta, Cecchini Lina, Cerabona, Cicerone, Ciufoli, Clerici, Concetti, Diaz Laura, Fumagalli, Fietta, Guerrieri Emanuele, Lecciso, Leone Giovanni, Liguori, Marzi, Maxia, Mazza, Mussini, Perrone Capano, Rocchetti, Sammartino, Sciaudone, Tudisco e Viviani Luciana.

Discussione del disegno di legge: Determinazione dei contributi statali alle spese di taluni comuni per il servizio dei locali e dei mobili degli uffici giudiziari istituiti posteriormente all'entrata in vigore della legge 24 aprile 1941, n. 392. (Approvato dalla II Commissione permanente del Senato). (2952).

PRESIDENTE. Il secondo punto dell'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Determinazione dei contributi statali alle spese di taluni comuni per il servizio dei locali e dei mobili degli uffici giudiziari istituiti posteriormente all'entrata in vigore della legge 24 aprile 1941, n. 392.

Questo disegno di legge è già stato approvato dalla II Commissione permanente del Senato e su di esso la IV Commissione (Finanze e tesoro) della Camera ha espresso parere favorevole.

L'onorevole Colitto ha facoltà di svolgere la sua relazione.

COLITTO, *Relatore*. Onorevoli colleghi, con la legge 24 aprile 1941, n. 392, fermo il disposto dell'articolo 6 del regio decreto 3 maggio 1923, n. 1042, riguardante i locali ed i mobili della Corte di cassazione e degli uffici giudiziari, aventi sede nel Palazzo di giustizia di Roma, furono rese obbligatorie (articolo 1) per i comuni, a partire dal 1° gennaio 1941, le spese necessarie per il primo stabilimento delle corti e sezioni di corti di appello e relative procure generali, delle corti di assise, dei tribunali e relative procure della repubblica, e delle preture e sedi distaccate di pretura, nonché le spese necessarie per i locali ad uso degli uffici giudiziari e per le pigioni, riparazioni, manutenzione, illuminazione, riscaldamento e custodia degli stessi, per le provviste di acqua, il servizio telefonico, la fornitura e le riparazioni dei mobili e degli impianti sempre per i detti uffici, e, per le sedi distaccate di pretura, anche le spese per i registri e gli oggetti di cancelleria, ed altresì le spese per la pulizia dei locali.

Con il successivo articolo 2 fu, poi, disposto che tali spese sarebbero rimaste a carico esclusivo dei comuni sede degli uffici giudiziari senza alcun concorso nelle stesse da parte degli altri comuni componenti la circoscrizione giudiziaria. Ma con lo stesso articolo fu anche disposto che ai ripetuti comuni sarebbe stato corrisposto dallo Stato, a partire pure dal 1° gennaio 1941, un contributo annuo alle spese nella misura stabilita nella tabella allegata alla legge.

Posteriormente, però, alla entrata in vigore della ricordata legge n. 392 del 1941 nei comuni indicati in detta tabella sono stati istituiti nuovi uffici giudiziari. Sono state istituite corti di appello a Caltanissetta, Lecce, Perugia, Potenza e Trento, una sezione di corte di appello a Reggio Calabria, tribunali in Acqui, Bassano del Grappa, Chiavari, Crema, Crotone, Mistretta, Mondovì, Orvieto, Pinerolo, Sala Consilina, Saluzzo, San Remo, Tortona, Vallo della Lucania, Vasto, Voghera, preture in Aiello Calabro, Biancavilla, Cascia, Ceglie Messapico, Cervaro, Dogliani, Gibelina, Giovinazzo, Grimaldi, Mascalucia, Matelica, Oria, Orzinuovi, Poppi, San Fratello, Sant'Agata dei Goti, Santa Margherita di Belice, Sabelli ed Urbania.

Di qui la necessità di elevare congruamente i contributi corrisposti ai detti comuni. A ciò appunto si provvede con l'articolo 1° del disegno di legge in esame, che, pertanto, merita la nostra approvazione, essendo conforme a ragioni di evidente giustizia. Va da sé che gli aumenti, di cui innanzi, avranno decorrenza dal giorno di inizio del funzionamento dei singoli nuovi uffici giudiziari. Ciò è disposto col successivo articolo 3.

Con il disegno di legge in esame si provvede, inoltre, ad assegnare (articolo 2), sempre alle condizioni di cui alla menzionata legge n. 392, un contributo annuo fisso per le spese inerenti al servizio dei locali ed ai mobili al comune di Carbonia per la pretura, ivi istituita con il decreto legislativo 23 aprile 1948, n. 564, ed al comune di Soverato per la sede distaccata di pretura, ivi istituita con il decreto legislativo 13 marzo 1950, n. 110. Anche tali assegnazioni avranno naturalmente decorrenza dal giorno di inizio del funzionamento dei singoli nuovi uffici giudiziari. Nulla anche qui io penso che si possa eccepire. La norma va perciò, a mio avviso, approvata.

Ugualmente meritano la nostra approvazione le disposizioni contenute nell'articolo 5, con cui esattamente si stabilisce che siano corrisposte a tutti i comuni indicati negli articoli 1, 2 e 3 della legge e calcolate in base all'ammontare dei nuovi contributi come innanzi determinati le maggiorazioni, accordate ai sensi dell'articolo 2, ultimo comma, della legge 24 aprile 1941, n. 392, con decreti interministeriali di data posteriore al giorno di inizio del funzionamento dei singoli nuovi uffici giudiziari, e nell'articolo 6, con cui giustamente si stabilisce che l'aumento disposto con l'articolo 5, comma primo, della legge 2 luglio 1952, n. 703, debba applicarsi anche ai comuni di Carbonia e di Soverato, non com-

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 NOVEMBRE 1952

presi nella tabella allegata alla legge 24 aprile 1941, n. 392, calcolandosi lo stesso sull'ammontare dei contributi base fissati nel disegno di legge, e, naturalmente, pure ai comuni indicati nell'articolo 1, nei quali sono stati istituiti uffici giudiziari posteriormente all'entrata in vigore della detta legge.

Con l'articolo 7 del disegno di legge si stabiliscono contributi in varia misura, da parte dello Stato, da corrispondersi, aumentati ai sensi della legge 2 luglio 1952, n. 703, a partire dal 1° luglio 1953, per il funzionamento dei tribunali e delle procure della repubblica istituiti in Larino, Lecco, Lucera e Pordenone, per il funzionamento delle preture istituite nei comuni di Aidone, Calatafimi e Sogliano al Rubicone e per il funzionamento della sezine distaccata di pretura in San Giuseppe Iato.

Anche tale norma non può da noi non essere approvata.

Il complessivo onere, derivante dall'applicazione delle disposizioni innanzi ricordate, ammonta a lire 40.289.866.

Vi si farà fronte — dispone l'articolo 8 del disegno di legge — per lire 40 milioni mediante una corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 467 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1952-53 e per lire 289.866, con le somme iscritte al capitolo 45 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio medesimo, concernente i « contributi ai comuni per le spese degli uffici giudiziari ai sensi della legge 24 aprile 1941, n. 392 ».

Il Senato ha approvato il disegno di legge nel suo complesso nella seduta del 9 ottobre 1952. Propongo che uguale approvazione dia ad esso la nostra commissione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

AMATUCCI. Vorrei sapere quali sono stati i criteri della scelta di questi comuni, poiché io ho interessato il Ministro alle condizioni veramente pietose dal punto di vista economico di alcune preture della mia provincia.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

ZOLI, Ministro di grazia e giustizia. Il disegno di legge è integrativo di una legge precedente, che non abbiamo modificato. La potremo modificare, se lo riterremo opportuno, successivamente, in sede di revisione delle tabelle. Questo disegno di legge non mira a correggere gli eventuali errori che vi possono

essere nelle tabelle precedenti, ma a sanare certe posizioni particolari.

Dopo il 1943 sono stati istituiti nuovi uffici, per i quali non era stabilita nessuna somma, non essendo essi compresi nelle tabelle del 1941. Con questo disegno di legge, quando fu presentato inizialmente, si era provveduto a stabilire i contributi anche per i comuni che sono sede di questi uffici. Senonché si è rilevato — appare dagli atti parlamentari — che c'erano dei comuni che si trovavano in una situazione particolare: erano stati ricostituiti i loro uffici giudiziari durante il fascismo, ed erano stati ricostituiti con legge che prevedeva che questi comuni non avessero diritto ad alcun rimborso di spese. Ne derivava questa ingiustizia; che per i tribunali e preture ricostituiti dopo il 1944, si provvedeva col disegno di legge, mentre per quelli ricostituiti prima del 1944 non si provvedeva.

Il Senato ha perciò approvato un emendamento, introducendo Larino, Lucera, Lecco, Pordenone come tribunali, Aidone, Calatafimi e Sogliano al Rubicone come preture, San Giuseppe Iato come sezione distaccata di pretura. Ed è stato anche approvato un emendamento con il quale si attribuisce anche a questi comuni un rimborso di spese.

Debbo spiegare la ragione della differente decorrenza. Siccome questi comuni sono stati iscritti con un emendamento, non v'era per essi la copertura, sia per gli anni precedenti al 1951, sia per l'esercizio 1951-52. Allora, per evitare che il disegno di legge dovesse tornare al Tesoro per la indicazione della copertura, visto che in fondo questi comuni venivano a trovarsi di fronte ad una favorevole sorpresa, si è stabilita la decorrenza dal 1° luglio 1953.

Si tratta perciò di un disegno di legge che ristabilisce una prima parte di giustizia tra chi aveva e chi non aveva; poi, per ristabilire la giustizia tra chi ha poco e chi ha troppo, si provvederà con la revisione delle tabelle.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono emendamenti e nessuno chiede di parlare, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

Per le maggiori spese derivanti dalla istituzione, avvenuta posteriormente all'entrata in vigore della legge 24 aprile 1941, n. 392, di nuovi uffici giudiziari, sono aumentati nella misura sottoindicata i contributi corri-

TERZA COMMISSIONE - SEDUTA DEL 12 NOVEMBRE 1952

sposti ai sottoelencati Comuni in base alla tabella allegata alla suddetta legge:

1°) comune di Caltanissetta, per la istituzione della Corte di appello, da lire 180.000 a lire 220.000;

2°) comune di Lecce, per istituzione della Corte di appello, da lire 170.000 a lire 200.000;

3°) comune di Perugia, per la istituzione della Corte di appello, da lire 180.000 a lire 200.000;

4°) comune di Potenza, per la istituzione della Corte di appello, da lire 225.000 a lire 240.000;

5°) comune di Reggio Calabria, per la istituzione della Sezione di Corte di appello, da lire 65.000 a lire 145.000 oltre il contributo di lire 5.000 per la pretura di Gallina;

6°) comune di Trento, per la istituzione della Corte di appello, da lire 135.000 a lire 180.000;

7°) comune di Acqui, per la istituzione del Tribunale, da lire 12.600 a lire 80.000;

8°) comune di Bassano del Grappa, per la istituzione del Tribunale, da lire 14.000 a lire 80.000;

9°) comune di Chiavari, per la istituzione del Tribunale, da lire 18.000 a lire 56.000;

10°) comune di Crema, per la istituzione del Tribunale, da lire 26.000 a lire 120.000;

11°) comune di Crotone, per la istituzione del Tribunale, da lire 12.000 a lire 52.000;

12°) comune di Mistretta, per la istituzione del Tribunale, da lire 7.500 a lire 40.000;

13°) comune di Mondovì, per la istituzione del Tribunale, da lire 21.000 a lire 68.000;

14°) comune di Orvieto, per la istituzione del Tribunale, da lire 8.000 a lire 56.000;

15°) comune di Pinerolo, per la istituzione del Tribunale, da lire 16.000 a lire 80.000;

16°) comune di Sala Consilina, per l'istituzione del Tribunale, da lire 7.000 a lire 40.000;

17°) comune di Saluzzo, per l'istituzione del Tribunale, da lire 17.000 a lire 64.000;

18°) comune di San Remo, per l'istituzione del Tribunale, da lire 22.000 a lire 52.000;

19°) comune di Tortona, per l'istituzione del Tribunale, da lire 21.000 a lire 60.000;

20°) comune di Vallo della Lucania, per l'istituzione del Tribunale, da lire 8.000 a lire 48.000;

21°) comune di Vasto (già Istonio), per l'istituzione del Tribunale, da lire 6.500 a lire 48.000;

22°) comune di Voghera, per la istituzione del Tribunale, da lire 10.500 a lire 120.000;

23°) comune di Aiello Calabro, per la istituzione della Pretura, da lire 1.200 a lire 4.800;

24°) comune di Biancavilla, per la istituzione della Pretura, da lire 1.200 a lire 6.400;

25°) comune di Cascia, per l'istituzione della Pretura, da lire 1.200 a lire 8.000;

26°) comune di Ceglie Messapico, per l'istituzione della Pretura, da lire 1.200 a lire 8.000;

27°) comune di Cervaro, per l'istituzione della Pretura, da lire 1.200 a lire 7.200.

28°) comune di Dogliani, per l'istituzione della Pretura, da lire 1.200 a lire 7.200;

29°) comune di Gibellina, per l'istituzione della Pretura, da lire 1.200 a lire 9.600;

30°) comune di Giovinazzo, per l'istituzione della Pretura, da lire 1.200 a lire 6.000;

31°) comune di Grimaldi, per l'istituzione della Pretura, da lire 1.200 a lire 4.000;

32°) comune di Mascali, per l'istituzione della Pretura, da lire 1.200 a lire 4.800;

33°) comune di Matelica, per l'istituzione della Pretura, da lire 1.200 a lire 9.600;

34°) comune di Oria, per l'istituzione della Pretura, da lire 1.200 a lire 6.400;

35°) comune di Orzinuovi, per l'istituzione della Pretura, da lire 1.200 a lire 8.800;

36°) comune di Poppi, per l'istituzione della Pretura, da lire 1.200 a lire 5.600;

37°) comune di San Fratello, per l'istituzione della Pretura, da lire 1.200 a lire 6.400;

38°) comune di Sant'Agata dei Goti, per l'istituzione della Pretura, da lire 1.200 a lire 12.000;

39°) comune di Santa Margherita di Belice, per l'istituzione della Pretura, da lire 1.200 a lire 9.600;

40°) comune di Savelli, per l'istituzione della Pretura, da lire 1.200 a lire 3.200;

41°) comune di Urbania, per l'istituzione della Pretura, da lire 2.000 a lire 11.200.

(E approvato).

ART. 2.

Al comune di Carbonia, per le spese inerenti al servizio dei locali e dei mobili per la Pretura, istituita con il decreto legislativo-

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 NOVEMBRE 1952

23 aprile 1948, n. 564, è assegnato da parte dello Stato, alle condizioni di cui alla legge 24 aprile 1941, n. 392, un contributo annuo fisso nell'ammontare di lire 12.000.

(È approvato).

ART. 3.

Al comune di Soverato, per le spese inerenti al servizio dei locali e dei mobili per la sede distaccata di Pretura, istituita con il decreto legislativo 13 marzo 1950, n. 110, è assegnato da parte dello Stato, alle condizioni di cui alla legge 24 aprile 1941, n. 392, un contributo annuo fisso nell'ammontare di lire 1.200.

(È approvato).

ART. 4.

Gli aumenti di cui all'articolo 1 e le assegnazioni di cui agli articoli 2 e 3 avranno decorrenza dal giorno di inizio del funzionamento dei singoli nuovi uffici giudiziari.

(È approvato).

ART. 5.

Le maggiorazioni, accordate ai sensi dell'articolo 2, ultimo comma, della legge 24 aprile 1941, n. 392, con decreti interministeriali di data posteriore al giorno di inizio del funzionamento dei singoli nuovi uffici giudiziari, saranno corrisposte a tutti i Comuni indicati negli articoli 1, 2 e 3 della presente legge e calcolate in base all'ammontare dei nuovi contributi come sopra determinati.

(È approvato).

ART. 6.

L'aumento disposto con l'articolo 5, comma primo, della legge 2 luglio 1952, n. 703, si applica anche ai Comuni di Carbonia e di Soverato, non compresi nella tabella allegata alla legge 24 aprile 1941, n. 392, ed è calcolato come per i Comuni elencati nell'articolo 1, sull'ammontare dei contributi base fissati nella presente legge.

La disposizione del comma precedente si applica anche per i Comuni indicati nell'articolo 1 nei quali sono stati istituiti uffici giudiziari posteriormente all'entrata in vigore della legge 24 aprile 1941, n. 392.

(È approvato).

ART. 7.

Per il funzionamento dei tribunali e delle procure della Repubblica istituiti nei Comuni di Larino, Lecco, Lucera e Pordenone il con-

tributo dello Stato è stabilito nella misura seguente: per Larino, 60.000; per Lecco, 60.000; per Lucera, 60.000; per Pordenone, 60.000.

Per il funzionamento delle preture istituite nei Comuni di Aidone, Calatafimi e Sogliano al Rubicone il contributo dello Stato è stabilito nella seguente misura: per Aidone, 7.000; per Calatafimi, 6.000; per Sogliano al Rubicone, 6.000.

Per il funzionamento della sezione distaccata di pretura nel comune di San Giuseppe Jato il contributo dello Stato è stabilito in lire 1.200.

I contributi anzidetti, aumentati ai sensi dell'articolo 5 della legge 2 luglio 1952, n. 703, saranno corrisposti dal 1° luglio 1953.

È abrogata ogni contraria disposizione.

(È approvato).

ART. 8.

Per gli effetti dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione della Repubblica, all'onere di lire 40.289.866 derivante dall'applicazione della presente legge a tutto il 31 dicembre 1951 si farà fronte per lire 40 milioni mediante una corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 467 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1952-53 e per lire 289.866, con le somme iscritte al capitolo 45 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio medesimo concernente i « contributi ai Comuni per le spese degli uffici giudiziari ai sensi della legge 24 aprile 1941, n. 392 ».

(È approvato).

ART. 9.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per la esecuzione della presente legge.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge testé esaminato.

(Segue la votazione).

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 NOVEMBRE 1952

Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto del disegno di legge:

« Determinazione dei contributi statali alle spese di taluni comuni per il servizio dei locali e dei mobili degli uffici giudiziari, istituiti posteriormente alla entrata in vigore della legge 24 aprile 1941, n. 392 » (2952):

Presenti e votanti	29
Maggioranza	15
Voti favorevoli	29
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Amadei, Amatucci, Amicone, Arata, Artale, Bernardi, Borioni, Capalozza, Caserta, Cecchini Lina, Cerabona, Cicerone, Concetti, Clerici, Coccia, Diaz Laura, Fietta, Fumagalli, Invernizzi, Guerrieri Emanuele, Lecciso, Liguori, Marzi, Maxia, Mazza, Mussini, Perrone Capano, Rocchetti, Tudisco.

La seduta termina alle 10,45.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI